

Scheda (stato: maggio 2005)

---

## Di cosa si tratta

Qualsiasi trasporto transfrontaliero può avere ripercussioni sulla sicurezza. Per questo motivo Schengen contiene anche disposizioni sul possesso e il trasporto di armi da fuoco. Queste norme vanno intese come misure d'accompagnamento.

Il trasporto di armi solleva questioni di sicurezza

Da un punto di vista giuridico si tratta di disposizioni quadro, che non disciplinano il settore in questione nei dettagli, bensì istituiscono principi che gli Stati devono rispettare (principio dell'armonizzazione minima). Viene quindi lasciato un margine di manovra al legislatore nazionale.

Le disposizioni quadro lasciano un margine di manovra al legislatore nazionale

## Cosa regola Schengen

Schengen mira – come d'altronde la legislazione svizzera in materia di armi da fuoco – a contrastare gli abusi in materia di armi. Non si tratta quindi di vietare il possesso o l'uso di armi da fuoco. Si vogliono piuttosto creare le premesse per evitare che armi particolarmente pericolose finiscano in mani sbagliate. Inoltre, in caso di abuso, deve essere possibile stabilire più agevolmente la provenienza delle armi.

Schengen mira a contrastare gli abusi in materia di armi

La direttiva 91/477/CEE – rilevante dal punto di vista di Schengen – contempla disposizioni in materia di acquisto e possesso nonché di trasferimento transfrontaliero di armi da fuoco e di munizioni. Le armi sono classificate in base al grado di pericolosità in diverse categorie, a seconda delle quali le condizioni per l'acquisto e il possesso sono diverse:

Le "categorie di armi di Schengen" creano chiarezza

- La categoria A – armi da fuoco vietate – è grosso modo costituita da armi da guerra, da armi automatiche e da armi camuffate sotto forma di oggetti d'uso quotidiano. È possibile rilasciare autorizzazioni speciali per l'acquisto e il possesso di tali armi, a condizione di non contrastare l'ordine e la sicurezza pubblici. Spetta ai singoli Stati stabilire quando ciò sia il caso.

- La categoria B è costituita dalle cosiddette armi da fuoco soggette ad autorizzazione, delle quali, oltre alle rivoltelle e alle pistole, fanno parte le armi semiautomatiche. Accanto alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione previste anche dal diritto svizzero, viene richiesta a titolo accessorio una «motivazione». Spetta agli Stati membri definire nei dettagli quali caratteristiche debba avere tale motivazione. La direttiva specifica che cacciatori e tiratori sportivi dispongono in ogni caso dei motivi che giustificano il rilascio dell'autorizzazione.
- La categoria C è costituita, accanto al moschetto 31, da tutta una serie di armi da caccia e sportive. Tali armi non necessitano di alcuna autorizzazione bensì soltanto di una dichiarazione.

Il settore di applicazione della direttiva è limitato. Non sono contemplati gli aspetti legati al porto e all'impiego di armi da fuoco. Rimane dunque compito del legislatore nazionale fissare le pertinenti regolamentazioni. Lo stesso dicasi per il disciplinamento dell'ambito venatorio e dei tiratori sportivi. Occorre infine rilevare che la direttiva non si applica né ai collezionisti di armi né nel campo militare e di polizia.

Ampi margini di manovra per i legislatori nazionali

### Le conseguenze per la Svizzera

I vari disciplinamenti vanno espressamente intesi come disposizioni minime. Norme più rigorose restano ammesse. Così, ad esempio, la direttiva non esige di limitare quantitativamente l'acquisto o il possesso di armi. Alla stessa stregua non occorre che le armi debbano essere ritirate se un cacciatore o un tiratore non pratica più il suo hobby.

Principio dell'armonizzazione minima: gli Stati decidono autonomamente sull'eventuale adozione di norme più severe

Le condizioni per il possesso e l'acquisto contemplate dalla direttiva ("categorie di armi di Schengen") sono principi generali. Il legislatore svizzero dispone di un margine di manovra al momento di concretizzarli. In tale modo è possibile tenere conto delle esigenze nazionali.

Nell'ambito dell'attuazione è possibile tenere conto delle legittime necessità nazionali

Dal momento che anche sotto il regime di Schengen viene mantenuto il controllo delle merci al confine tra Svizzera e CE (cfr. scheda 3), l'importazione o l'esportazione di armi sarà come sinora controllata alle frontiere nazionali. Negli Stati membri di Schengen occorre disporre di un'autorizzazione per l'importazione e l'esportazione di armi. Il rilascio dell'autorizzazione sottostà alla condizione che le armi siano state acquisite legalmente. L'introduzione della cosiddetta "carta europea d'arma da fuoco" snellisce le formalità poiché il documento – simile a una licenza di circolazione – fornisce informazioni sulle condizioni di possesso delle armi registrate. La carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata se una persona vuole recarsi all'estero portando con sé armi e munizioni, ad esempio per partecipare a una gara di tiro o a una battuta di caccia.

Facilitazioni d'importazione/esportazione per coloro che sono in possesso della carta europea d'arma da fuoco

In ragione del campo di applicazione limitato della direttiva il sistema di milizia svizzero non viene rimesso in questione. Per la detenzione dell'arma d'ordinanza al proprio domicilio si applica come sinora la legislazione svizzera; lo stesso dicasi per quanto riguarda le attività dei giovani tiratori e del tiro fuori del servizio. Schengen non rimette neppure in questione il disciplinamento svizzero in materia di consegna in proprietà dell'arma d'ordinanza dopo il definitivo congedo dal servizio.

Il sistema di milizia svizzero non viene rimesso in questione